

Covid/1

La quarantena
è senza copertura:
i calcoli di quanto
perde il dipendente

**De Fusco,
Massara
e Valsiglio**

— a pag. 20

La quarantena di dieci giorni costa ai lavoratori 500 euro netti

L'OBBLIGO

La quarantena scatta in ipotesi di contatti stretti con casi confermati di Covid-19

Lavoro

Gli effetti dello stop ai fondi sull'indennità malattia per chi è costretto a casa

Il limite di 180 giorni nell'anno pone problemi per i lavoratori fragili

**Enzo De Fusco
Cristian Valsiglio**

Se la legge impone ai lavoratori la quarantena di 10 giorni (per i non vaccinati) o di sette giorni (per i vaccinati) impedendogli di andare a lavorare e senza accompagnare questa disposizione con il riconoscimento di un ristoro, la conseguenza è che la stessa legge li priva della retribuzione. L'imprenditore, infatti, non ha alcuna responsabilità economica per questo periodo, in quanto si realizza il principio dell'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione da parte del lavoratore indipendente-

mente dalla sua volontà.

La conseguenza è che l'unico a rimetterci è il dipendente che perde una retribuzione che può arrivare fino a 461 euro netti per ciascuna quarantena, fatta salva la buona volontà da parte delle imprese di venire incontro al disagio dei lavoratori riconoscendo loro volontariamente delle somme, peraltro, soggette a contributi e Irpef.

In sintesi, è questo che accade con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021 in quanto sono finiti i soldi per riconoscere l'indennità di malattia ai lavoratori costretti a casa per la quarantena. Tutto ciò riguarda solo i lavoratori del settore privato poiché, per effetto dell'articolo 87, comma 1 del Dl 18/2020, il periodo trascorso in quarantena per i dipendenti pubblici è sempre considerato equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e quindi, con retribuzione piena senza limiti di spesa.

L'obbligo di quarantena scatta in caso di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o per i lavoratori che rientrano nel territorio nazionale o nei casi disposti dal sindaco (Dl 19/2020). Il legislatore ha disposto un primo limite di spesa pari per il 2020 a 663,1 milioni per la generalità dei lavoratori compresi i fragili. La legge 178/2020 (articolo 1, comma 482) ha poi stabilito uno stanziamento ulteriore di 282,1 milioni per quest'anno, ma solo per la tutela dei lavoratori "fragili", non prevedendo finanziamenti per le tutele applicabili

alla generalità dei lavoratori.

L'Inps però aveva precisato che in tema di quarantena faceva «riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell'eventuale rifinanziamento dei relativi oneri». Il 6 agosto l'Inps, con il messaggio 2842, ha confermato che, non avendo il legislatore previsto per il 2021 stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26, non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale riferita all'anno in corso. Per i lavoratori fragili (comma 2 dell'articolo 26) l'istituto, invece, procederà al riconoscimento del trattamento solo fino al 30 giugno 2021 nei limiti di spesa.

In definitiva a oggi tutti i lavoratori del settore privato, fragili o meno, se sono costretti a rimanere a casa senza poter lavorare in smart working, rimangono privi di retribuzione e privi dell'indennità di malattia.

Peraltro, superato il problema dello stanziamento economico se ne pone un altro. Infatti, l'Inps su indicazione del ministero del Lavoro sostiene che la tutela speciale della malattia è riconosciuta «secondo l'ordinaria gestione» nonostante gli stanziamenti straordinari. Questo sembrerebbe voler dire che si applicano le regole normali in materia, compreso il limite di 180 giorni nell'anno solare con possibili problemi soprattutto per i lavoratori fragili che per la loro condizione dall'inizio della pandemia hanno già superato questo limite nel 2020 e nell'anno in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il calcolo

I costi per lavoratori fragili (ricovero ospedaliero) e per gli altri dipendenti in quarantena. Impiegato del commercio con retribuzione annua di 30mila euro

	7 GIORNI	10 GIORNI
Retribuzione persa (1)	283,92	349,32
Indennizzo Inps perso (2)	166,68	291,69
Imposte e contributi (3)	-128,88	-179,13
Netto perso dal dipendente	321,72	461,88

(1) Somma della retribuzione a carico del datore di lavoro persa (esempio, carenza, integrazione datore di lavoro al 75%, no maturazione Tfr eccetera). (2) Indennizzo a carico Inps perso. Per i fragili è stato considerato il ricovero ospedaliero con indennità uguale alla malattia (per presenza familiari a carico). (3) Contributi Inps dipendente: 9,49%; aliquota tassazione media Irpef: 24,8%; aliquota tassazione Tfr: 23%